

REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.125 del 22.04.2004

Art. 36

(Artisti di strada)

1. Lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è subordinato al rilascio di specifica concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, che dovrà essere esibita in originale a richiesta del personale di vigilanza .
2. Coloro che esercitano attività artistica esclusivamente musicale, privi di strumenti di amplificazione ai sensi di quanto disposto al precedente art.24), senza che ciò comporti la sottrazione di spazio all'uso pubblico, la possono svolgere anche in assenza della concessione di cui al comma precedente, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00.
3. Sia per le attività di cui al comma 1 che per quelle di cui al comma 2 il numero massimo degli artisti ammessi ad esercitare contemporaneamente nel centro storico e il periodo massimo della loro permanenza sarà definito con provvedimento della Direzione Polizia Municipale.
4. Le attività di cui sopra sono vietate raccolte di fondi e/o di firme sono vietate nei giorni interessati dal Palio e del periodo interessato dal Palio, con inizio dal giorno antecedente le prove di notte e termine nel giorno successivo all'effettuazione della corsa, e sempre nella Piazza del Campo.
5. Il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, le eventuali prescrizioni ad essa connesse e le relative sanzioni amministrative sono disciplinate dal vigente Regolamento C.O.S.A.P..
6. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €50,00 ad €300,00 e l'immediata cessazione dell'attività, nonché, qualora ne ricorra il caso, la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24

(Utilizzo di strumenti musicali, radiotelevisivi e videogiochi)

1. Negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private aperte al pubblico, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di videogiochi e, comunque, di tutti gli impianti di riproduzione sonora, nonché praticare attività ludiche rumorose, salvo nel caso di essere in possesso di espressa autorizzazione in deroga, rilasciata dal competente Servizio Comunale. Le attività di cui sopra sono comunque vietate dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 24,00 alle ore 10,00.
2. Per le manifestazioni ed attività che comportino l'uso degli impianti di riproduzione sonora si richiama quanto previsto dalla Legge 26 Ottobre 1995, n.447 e dalla deliberazione del Consiglio Regionale 22 Febbraio 2000, n.7.
3. Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo, qualora non siano ascrivibili ad infrazioni previste da leggi o regolamenti prevalenti, comportano la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00.